

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

AERDORICA SPA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	FALCONARA MARITTIMA (AN) PIAZZALE SANDRO SORDONI CAP 60015 R. SANZIO AEROPORTO MARCHE
Indirizzo PEC	direzionelegalesocietario@legalmail.it
Numero REA	AN - 59611
Codice fiscale	00390120426
Forma giuridica	societa' per azioni

CQF06N

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 05/02/1968
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LO SVILUPPO, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L'USO DI IMPIANTI E DI INFRASTRUTTURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AEROPORTUALE, NONCHE' L'ESPLETAMENTO, A CARATTERE NON ...
Poteri da statuto	LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE MEMBRI. L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE DELLA ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00390120426
del Registro delle Imprese di ANCONA
Precedente numero di iscrizione: AN002-4571
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 05/02/1968

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2075

sistema di amministrazione e controllo contabile

Soggetto che esercita il controllo contabile: società' di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LO SVILUPPO, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L'USO DI IMPIANTI E DI INFRASTRUTTURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AEROPORTUALE, NONCHE' L'ESPLETAMENTO, A CARATTERE NON PREVALENTE, DI ATTIVITA' CONNESSE O COLLEGATE.
TUTTE LE SUDETTE ATTIVITA' POSSONO SVOLGERSI SIA CON GESTIONE DIRETTA, SIA CON L'ASSEGNAZIONE DI SERVIZI IN APPALTO, IN SUBCONCESSIONE O SIMILI.
SI INTENDONO COMPRESI NELL'OGGETTO SOCIALE:
A) LA GESTIONE DEL SISTEMA AEROPORTUALE DI FALCONARA MARITTIMA;
B) LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE, OPERE DI AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONI, INNOVAZIONI, COMPLETAMENTI, AMPLIAMENTI E SERVIZI DEL SISTEMA AEROPORTUALE DI FALCONARA MARITTIMA, NONCHE' DELLE RELATIVE PERTINENZE;
C) LA PRESTAZIONE DI CONSULENZA A TERZI SU MATERIE COMPRESI NELL'OGGETTO SOCIALE;
D) LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' ED ENTI LA CUI ATTIVITA' SIA ANALOGA, AFFINE, CONNESSA O STRUMENTALE ALLA PROPRIA, NONCHE' LA ASSUNZIONE E/O LA CESSIONE DI INTERESSENZE, QUOTE O PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETA' ED ENTI MEDESIMI;
E) LO SVOLGIMENTO, DIRETTAMENTE O TRAMITE TERZI, DI ATTIVITA' DI STUDIO, EDITORIALI O PUBBLICITARIE SU MATERIE CONNESSE ALL'OGGETTO SOCIALE;
F) LA ASSUNZIONE DI MANDATI DI AGENZIA, DI RAPPRESENTANZA, DI COMMISSIONE O DI CONCESSIONE, PER CONTO DI SOCIETA' ED ENTI AVENTI OGGETTI ANALOGHI OD AFFINI AL PROPRIO;
G) IL COMPIMENTO DI TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, BANCARIE, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI, FINANZIARIE, CHE SI RENDESSERO NECESSARIE OD OPPORTUNE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
RESTA FERMA L'ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E FIDUCIARIE RISERVATE AI SENSI DI LEGGE E DEI DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI.

Poteri

poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE MEMBRI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA E AD ESSO E' ATTRIBUITA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTO SALVO QUANTO ATTRIBUITO DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA, NONCHE' LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI DEL PIANO INDUSTRIALE E LA SUA APPROVAZIONE, PER LE QUALI OPERAZIONI NECESSITA ESPRESSA, PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' AUTORIZZATO A NOMINARE INSTITORI, PROCURATORI SPECIALI ED UN DIRIGENTE CON COMPITI DI DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 2396 DEL CODICE CIVILE, DETERMINANDONE I POTERI E LE ATTRIBUZIONI, COMPRESO L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, NONCHE' IL COMPENSO NEI LIMITI E NELLE FORME RITENUTI OPPORTUNI.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, SE NOMINATO, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRO I LIMITI DELLE DELEGHE CONFERITE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO D.LGS. N. 6/2006

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.10 COMMA 2 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE,VIENE PROPOSTO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE IN VIA SCINDIBILE FINO A 10 MILIONI DI EURO. DA SOTTOSCRIVERE ENTRO IL 28.12.2018

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2014 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 08-05-2014

STATUTO SOCIALE AERDORICA SPA

TITOLO I°

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata: "AERDORICA S.p.A."

ART. 2

La Società ha sede nel Comune di Falconara Marittima (AN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece all'Assemblea Straordinaria deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2075 e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II°

Oggetto

ART. 4

La Società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso di impianti e di infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché l'espletamento, a carattere non prevalente, di attività connesse o collegate.

Tutte le suddette attività possono svolgersi sia con gestione diretta, sia con l'assegnazione di servizi in appalto, in subconcessione o simili.

Si intendono compresi nell'oggetto sociale:

Statuto aggiornato al 08-05-2014

AERDORICA SPA
Codice fiscale: 00390120426

- a) la gestione del sistema aeroportuale di Falconara Marittima;
- b) la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture, opere di ammodernamento, manutenzioni, innovazioni, completamenti, ampliamenti e servizi del sistema aeroportuale di Falconara Marittima, nonché delle relative pertinenze;
- c) la prestazione di consulenza a terzi su materie comprese nell'oggetto sociale;
- d) la costituzione di società ed enti la cui attività sia analoga, affine, connessa o strumentale alla propria, nonché la assunzione e/o la cessione di interessenze, quote o partecipazioni nelle società ed enti medesimi;
- e) lo svolgimento, direttamente o tramite terzi, di attività di studio, editoriali o pubblicitarie su materie connesse all'oggetto sociale;
- f) la assunzione di mandati di agenzia, di rappresentanza, di commissione o di concessione, per conto di società ed enti aventi oggetti analoghi od affini al proprio;
- g) il compimento di tutte le operazioni commerciali, bancarie, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, che si rendessero necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Resta ferma l'esclusione delle attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi di legge e dei decreti ministeriali attuativi.

TITOLO III°

Capitale Sociale – Azioni - Finanziamenti - Obbligazioni

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 11.587.861,15 (undicimilionicinquecentottantasettemilaottocentosessantunovirgolaquindici) ripartito in numero 18.021.557 azioni del valore nominale di 0,643 ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

La misura minima della partecipazione al capitale sociale dei Soci pubblici (Regioni, Province, Comuni, Enti Locali, Camere di Commercio, Industria e Artigianato) sarà complessivamente pari al 20%.

In caso di collocazione delle azioni sul mercato, ne viene riservata una quota fino al 30% all'azionariato diffuso.

Statuto aggiornato al 08-05-2014

ART. 6

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 7

Le azioni sono indivisibili.

Nel caso di comproprietà di una azione, i comproprietari devono nominare, secondo le modalità previste dagli Artt. 1105 e 1106 del Codice Civile, un Rappresentante Comune per l'esercizio dei diritti sociali.

In difetto di ciò le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Il socio intestatario di un titolo multiplo ha diritto di ottenerne il frazionamento.

ART. 8

Le azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 9

La costituzione di qualsiasi diritto reale sulle azioni nonché il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sulle stesse sono subordinati al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Il socio che intende alienare in tutto od in parte le azioni da esso possedute nonché i diritti reali sulle stesse, deve concedere agli altri soci il diritto di prelazione dell'acquisto a parità di condizioni, in proporzione alle azioni ed ai diritti da ciascuno posseduti con diritto di accrescimento sulle azioni o sui diritti per cui non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci. Il socio alienante dovrà pertanto inviare all'organo amministrativo una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del nome del cessionario, del prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.

Statuto aggiornato al 08-05-2014

AERDORICA SPA
Codice fiscale: 00390120426

L'organo amministrativo della Società dovrà comunicare immediatamente a tutti i soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il prezzo richiesto, il nome del cessionario e le altre eventuali condizioni.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta alla Società, in cui il socio acquirente deve anche specificare se intende esercitare ed in quali limiti l'eventuale diritto di accrescimento sulle azioni non acquistate dagli altri soci.

L'organo amministrativo informerà, entro i quindici giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio trasferente delle adesioni ricevute.

Dal ricevimento di tale comunicazione il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non è stato esercitato il diritto di prelazione, purché l'alienazione avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui sopra.

Nel caso in cui il trasferimento comporti la perdita della posizione di maggioranza da parte dei soci pubblici che la detengono, la vendita avverrà sulla base di apposite procedure ad evidenza pubblica, attivate mediante un confronto concorrenziale, in base alla normativa vigente, che tenga in particolare conto le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

Qualora le azioni siano colpite da pignoramento e/o da sequestro e/o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia per raccomandata all'organo amministrativo della Società.

Nel caso in cui la Società deliberi la collocazione sul mercato delle proprie azioni, diretta all'azionariato diffuso, essa avverrà nel rispetto della quota di cui al superiore art. 5 ultimo comma.

ART. 10

L'Assemblea Straordinaria potrà deliberare l'aumento del capitale sociale, stabilendo le modalità e determinando, volta per volta, il valore delle nuove azioni che potranno essere anche privilegiate e la loro efficacia agli effetti sociali.

Statuto aggiornato al 08-05-2014

AERDORICA SPA
Codice fiscale: 00390120426

L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale secondo quanto previsto dall'Art. 2443 del Codice Civile.

E' ammessa la possibilità che vengano effettuati conferimenti diversi dal denaro.

L'ingresso di altri Enti Locali nella Società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

ART. 11

La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso.

Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 e di cui alla deliberazione del C.I.C.R. del 3/03/1994 e deliberazioni successive.

L'Assemblea Ordinaria dovrà, di volta in volta, autorizzare l'Organo Amministrativo in ordine alla acquisizione del finanziamento alle condizioni sottoposte al suo esame.

ART. 12

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari non convertibili e convertibili ai sensi rispettivamente degli Artt. 2410 e seguenti del Codice Civile e dell'Art. 2420 bis del Codice Civile.

TITOLO IV°

Recesso

ART. 13

I soci possono recedere dalla Società nei casi di cui all'Art. 2437 I comma del Codice Civile, mentre il diritto di recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per l'esercizio del diritto di recesso e per il rimborso delle azioni del socio receduto si applicano gli Artt. 2437 bis, ter e quater del Codice Civile.

Statuto aggiornato al 08-05-2014

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli Artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del Codice Civile.

TITOLO V°

Assemblee

ART. 14

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nel Comune dove ha sede la Società, o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea. In alternativa, a scelta dell'Organo Amministrativo, l'avviso può essere comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Detto avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

In ogni caso se la convocazione viene fatta mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'Organo Amministrativo ha l'onere di dare notizia ai soci con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo in carica.

ART. 15

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° comma dell'Art. 2364

Statuto aggiornato al 08-05-2014

AERDORICA SPA
Codice fiscale: 00390120426

del Codice Civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

ART. 16

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi degli Artt. 2364 e 2365 del Codice Civile.

ART. 17

I soci che intendono partecipare all'Assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice Civile, devono almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'Assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli o i propri certificati azionari, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni o i certificati non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

ART. 18

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona ai sensi dell'Art. 2372 del Codice Civile.

ART. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in assenza di questi, da persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione

Statuto aggiornato al 08-05-2014

AERDORICA SPA
Codice fiscale: 00390120426

predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 20

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

In deroga a quanto previsto nel primo comma del presente articolo e salvo una diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria da assumersi con il consenso di almeno il 75% del capitale sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci.

Ciascuna lista deve indicare, attribuendo a ciascuno un numero progressivo, tanti candidati quanti sono i componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.

I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per il numero progressivo attribuito a ciascun candidato della lista medesima. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e vengono poi disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75 % dell'intero capitale sociale.

Statuto aggiornato al 08-05-2014

AERDORICA SPA
Codice fiscale: 00390120426

Le deliberazioni sono accertate a mezzo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, o redatto da un Notaio.

TITOLO VI°

Consiglio di Amministrazione

ART. 21

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

L'Assemblea stabilisce quale dei membri del Consiglio di Amministrazione assume la carica di Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non è stato nominato dall'Assemblea, sceglie nella sua prima adunanza, fra i propri membri, il Presidente.

ART. 22

Gli Amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La sostituzione degli amministratori venuti meno per dimissioni o per altre cause è disciplinata dall'articolo 2386 del codice civile.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 2386 del codice civile, il venir meno contemporaneamente, nel corso dell'esercizio, per qualunque causa o ragione, della maggioranza del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio; in tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'ultimo comma del suddetto articolo.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel Comune dove ha sede la Società o altrove purché in Italia, dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi dal Consigliere più anziano per età anagrafica, a

Statuto aggiornato al 08-05-2014

AERDORICA SPA
Codice fiscale: 00390120426

mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, nel rispetto delle modalità di cui al comma precedente almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.

Le convocazioni devono essere fatte al domicilio o presso il numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica che verranno comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audiovideoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 24

L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal componente più anziano di età. Il Consiglio è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche un estraneo, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, di volta in volta, la nomina del Segretario.

ART. 25

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, senza eccezione di sorta e ad esso è attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuni per l'attuazione

Statuto aggiornato al 08-05-2014

AERDORICA SPA
Codice fiscale: 00390120426

ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonchè la definizione degli indirizzi del piano industriale e la sua approvazione, per le quali operazioni necessita espressa, preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare institori, procuratori speciali ed un dirigente con compiti di direttore generale ai sensi dell'art. 2396 del codice civile, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché il compenso nei limiti e nelle forme ritenuti opportuni

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, secondo le disposizioni indicate nell'art. 2381 del Codice Civile.

In particolare il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Le cariche di Presidente e di Consigliere Delegato sono cumulabili.

ART. 27

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da deliberarsi dall'Assemblea Ordinaria; la deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa decisione dell'Assemblea stessa. Ai membri del Consiglio e a quello Delegato sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati.

ART. 28

Statuto aggiornato al 08-05-2014

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'Amministratore delegato, entro i limiti delle deleghe conferite.

TITOLO VII°

Collegio Sindacale

ART. 29

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci effettivi sono nominati ed operano a norma degli artt. 2397 e segg. del Codice Civile e delle leggi speciali.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per audiovideoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.";

ART. 30

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea Ordinaria dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione ovvero dal collegio sindacale.

L'incarico al revisore contabile o alla Società di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII°

Statuto aggiornato al 08-05-2014

Bilancio ed utili

ART. 31

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale.

I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui all'art. 4, comma primo ultima parte del presente statuto, vengono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nel bilancio ed in tutti i documenti contabili.

ART. 32

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la somma da imputare a riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea Ordinaria, tenuto conto di quanto disposto dall'Art. 2433 del Codice Civile.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei modi e nei termini che saranno annualmente fissati dall'Assemblea Ordinaria.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della Società.

TITOLO IX°

Scioglimento e liquidazione della Società

ART. 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le norme per la liquidazione e nominerà a norma di legge, uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e fissandone il compenso.

I Liquidatori potranno essere scelti anche tra gli Amministratori ed i Sindaci in carica al momento in cui la Società verrà posta in liquidazione.

Statuto aggiornato al 08-05-2014

AERDORICA SPA
Codice fiscale: 00390120426

La revoca dello scioglimento della Società e la proroga del termine di durata potranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria anche in fase di liquidazione.

TITOLO X°

Controversie – Clausola compromissoria

ART. 34

Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto, come pure per qualsiasi controversia fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di controllo e di liquidazione, ovvero contro e/o fra i membri di tali organi, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Ancona.

TITOLO XI°

Disposizioni generali

ART. 35

Le norme del codice civile richiamate dal presente statuto sono quelle introdotte dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge introdotte dal medesimo provvedimento legislativo e delle altre leggi in materia.